

Delibera n. 4/2023

Avvio di procedimento sanzionatorio, nei confronti di Grandi Navi Veloce S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 gennaio 2023

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale provvede *"a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi"*;
- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *"richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente"*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino"*;
- il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *"applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito"*;

VISTI il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 7 recante la *"Procedura semplificata"*;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 83/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami"*;
- VISTA** la delibera n. 172/2022, del 6 ottobre 2022, notificata, in pari data, con prot. ART n. 20895/2022, con cui, *inter alia*, è stata accertata, nei confronti di Grandi Navi Veloce S.p.A. (di seguito anche: GNV o la Società), la perdurante inottemperanza, con riferimento alla cancellazione del viaggio da Palermo a Genova, con partenza prevista alle ore 21:30 del 18 agosto 2021, alla misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, in quanto GNV non risultava aver corrisposto al reclamante l'indennizzo automatico dovuto in caso di ritardo nella risposta al reclamo, e a tale Società è stato, pertanto, ordinato di cessare tale violazione, adottando le opportune misure di ripristino, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), della legge istitutiva, erogando l'indennizzo automatico al reclamante entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica di tale provvedimento e trasmettendo all'Autorità, entro il medesimo termine, idonea documentazione comprovante l'attuazione di tale ordine;
- RILEVATO** che la Società non ha trasmesso la documentazione richiesta entro il termine assegnato;
- VISTA** la nota prot. ART n. 24229/2022, dell'11 novembre 2022, con cui, con riferimento all'ordine di cessazione della violazione e di adozione delle relative misure di ripristino, di cui alla summenzionata delibera n. 172/2022, alla Società è stato chiesto, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva, nonché dell'articolo 4 del Regolamento sanzionatorio, di trasmettere idonea documentazione comprovante l'ottemperanza a tale ordine, con l'avviso che in caso di informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o fornite oltre il termine stabilito, l'Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi della normativa vigente;
- RILEVATO** che la Società non ha riscontrato la predetta richiesta di informazioni, entro il termine assegnato;
- VISTA** la nota prot. ART n. 25466/2022, del 1° dicembre 2022, con cui la Società è stata

sollecitata a riscontrare la predetta richiesta di informazioni, rinnovando l'avviso che in caso di perdurare della condotta omissiva l'Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), della legge istitutiva, *"in esito al quale potrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato"*;

RILEVATO che la Società non ha riscontrato la predetta nota di sollecito, entro il termine assegnato;

VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria e, in particolare, che:

1. ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva, l'Autorità *"richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni"*;
2. ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento sanzionatorio, durante la fase preistruttoria, *"[g]li Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini dell'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, anche attraverso [...] richieste di informazioni e documenti, [...] secondo quanto disciplinato dalle disposizioni vigenti"*;
3. ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), della legge istitutiva, ove il destinatario di una richiesta di informazioni dell'Autorità non risponda entro il termine assegnato, la stessa può irrogare le sanzioni ivi indicate;
4. nel caso di specie, l'Autorità, nella delibera n. 172/2022, ha ordinato, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), della legge istitutiva, a Grandi Navi Veloci S.p.A. di porre fine alla violazione accertata al punto 5 di tale delibera, *"erogando l'indennizzo automatico al reclamante entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento"*, trasmettendo, entro il medesimo termine idonea documentazione comprovante l'attuazione di tale ordine;
5. poiché la Società non ha trasmesso in termini la richiamata documentazione, gli Uffici hanno avviato una preistruttoria finalizzata a verificare che GNV avesse ottemperato all'ordine;
6. nel contesto di tale preistruttoria, a GNV sono state trasmesse due note, prott. ART nn. 24229/2022 e 25466/2022, con cui alla Società sono state formulate richieste di informazioni e documentazione e a cui GNV non ha fornito riscontro;
7. pertanto, dalla documentazione agli atti, la condotta omissiva illecita della Società risulta perfezionata e la conseguente contestazione fondata;
8. alla luce degli avvisi contenuti nelle succitate note dell'Autorità, GNV era stata resa edotta delle possibili conseguenze sanzionatorie derivanti dalla non corretta ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità;
9. sussistono inoltre, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della

procedura semplificata di cui all'articolo 7 del Regolamento sanzionatorio in quanto, non avendo la Società fornito all'Autorità le informazioni richieste con le suddette note, non risultano necessari, all'accertamento della condotta omissiva, ulteriori approfondimenti istruttori;

RITENUTO quindi, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), della legge istitutiva, con l'applicazione della procedura semplificata di cui al citato articolo 7 del Regolamento sanzionatorio;

TENUTO CONTO che la summenzionata procedura semplificata prevede la determinazione, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, dell'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento;

CONSIDERATO quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento sanzionatorio e delle linee guida, e in particolare che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che la Società non ha adempiuto nei termini previsti all'obbligo di fornire le informazioni richieste, così impedendo di fatto all'Autorità di portare a termine la propria preistruttoria e verificare l'attuazione dell'ordine di cessazione dell'inosservanza;
3. non risulta posta in essere alcuna azione volta all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione;
4. non sussiste la reiterazione;
5. in relazione alle condizioni economiche della Società, dal bilancio risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2021, pari ad euro 465.213.854 ed una perdita di euro 7.478.994;
6. ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il suddetto valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali relativo all'anno 2021, atteso che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), della legge istitutiva, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata;
7. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione che potrebbe essere irrogata

all'esito del procedimento nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); ii) non applicare, sul predetto importo base, alcun aumento; iii) applicare sul predetto importo base la riduzione di euro 6.000,00 (seimila/00) in considerazione delle condizioni economiche; iv) quantificare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00);

- RITENUTO** pertanto di quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00);
- RILEVATO** che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente delibera, la Società ha la facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, nella misura della terza parte, pari a euro 14.666,67 (quattordicimilaseicentosessantasei/67), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
- RILEVATO** che permane comunque l'interesse dell'Autorità ad acquisire idonea documentazione comprovante l'ottemperanza all'ordine di erogare l'indennizzo automatico al reclamante;
- RITENUTO** pertanto, di condizionare l'estinzione del procedimento mediante il pagamento in misura ridotta alla cessazione della violazione contestata, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento sanzionatorio, in relazione alla quale la Società deve trasmettere idonea documentazione comprovante l'ottemperanza all'ordine di erogare l'indennizzo automatico al reclamante;
- TENUTO CONTO** che, in caso di mancata estinzione, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, potendo l'Autorità, nel provvedimento finale, irrogare la sanzione anche discostandosi dalla quantificazione determinata nella presente delibera, ove, nel corso dell'istruttoria, emergessero elementi che lo giustifichino, giusta l'articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzionatorio;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità di cui alle note prott. ART nn. 24229/2022 e 25466/2022;

2. di quantificare, per la violazione di cui al punto 1, ai sensi del summenzionato articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nell'importo pari ad euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00);
3. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente delibera, Grandi Navi Veloci S.p.A. può pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, nella misura della terza parte, pari a euro 14.666,67 (quattordicimilaseicentosessantasei/67), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "*Servizi on-line PagoPA*" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 4/2023", a condizione che la violazione contestata nella presente delibera sia cessata; riguardo a tale condizione estintiva, Grandi Navi Veloci S.p.A. trasmette, unitamente al pagamento della sanzione, idonea documentazione comprovante l'attuazione dell'ordine di erogare l'indennizzo automatico al reclamante ;
4. il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
5. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera, in alternativa a quanto indicato al punto 3, può proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio, in esito al quale può essere irrogata una sanzione di ammontare differente dalla quantificazione determinata al punto 2 della presente delibera, in ogni caso non superiore nel massimo all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata, con la facoltà di:
 - inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;
 - presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento sanzionatorio, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa;
7. entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto di avvio o, in sua assenza, di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale della presente delibera, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla

data di notifica della presente delibera;

9. ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, alla presente delibera sono allegate le note prott. ART nn. 24229/2022 e 25466/2022, da cui emergono gli elementi costitutivi della violazione contestata;
10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Grandi Navi Veloci S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 11 gennaio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)